DISPOSIZIONI PER L'APERTURA DI FARMACIE SUCCURSALI NELLE STAZIONI DI CURA

Art. 3

Il rilascio del decreto di autorizzazione all'esercizio della succursale e' vincolato al pagamento della tassa di concessione prevista dal n. 83 della tabella A allegata alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, in misura corrispondente a un quarto della tassa spettante, a norma di detta tabella, per la farmacia principale.

I titolari delle succursali saranno, inoltre, tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione, in ragione di un quarto di quella che corrispondono per l'esercizio principale.

Versione in vigore dal 11 agosto 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-apertura-di-farmacie-succursali-nelle-stazioni-di/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it